



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DELLE STRUTTURE OPERATIVE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA**

Art. 1 - Organizzazione dell'Ordine

1. L'attività dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia (di seguito definito Ordine) è articolata nelle seguenti strutture:
 - a) il Consiglio Direttivo
 - b) l'Ufficio di Segreteria
 - c) i Delegati presso le istituzioni e le organizzazioni di categoria e professionali
 - d) le Commissioni Istituzionali
 - e) i Dipartimenti e le Commissioni consultive
 - f) la segreteria operativa
2. Il quadro delle strutture, dei responsabili e della composizione delle stesse è definito nell'allegato organigramma che può essere in ogni momento aggiornato dal Consiglio Direttivo in merito all'istituzione, all'abrogazione o alla modifica di deleghe e strutture operative e di studio e alla composizione delle stesse.
3. I delegati, i presidenti delle Commissioni Istituzionali, i coordinatori dei Dipartimenti, i responsabili delle Commissioni Consultive, i membri delle Commissioni Consultive e i componenti e i responsabili di altre strutture operative e di studio che il Consiglio Direttivo dovesse istituire nel corso del mandato, restano in carica nelle modalità previste dalla loro istituzione o nomina, comunque non oltre il compimento del mandato del Consiglio Direttivo dell'Ordine.

Art. 2 - Consiglio Direttivo

1. Le attribuzioni del Consiglio Direttivo dell'Ordine sono definite dalle leggi istitutive dell'Ordine.

Art. 3 – Ufficio di Segreteria

1. L'Ufficio di Segreteria è costituita dal Presidente, dal Vice presidente, dal Segretario e dal Tesoriere dell'Ordine e fa capo al Dipartimento Istituzionale.
2. Le attribuzioni dell'Ufficio di Segreteria dell'Ordine sono definite dalle leggi istitutive dell'Ordine.

Art. 4 - Delegati presso le istituzioni e le organizzazioni di categoria e professionali

1. L'Ordine è rappresentato da propri delegati presso le istituzioni e le organizzazioni di categoria e professionali. I Delegati sono nominati dal Consiglio Direttivo, che ne definisce contestualmente la natura della delega, i poteri, l'autonomia e la durata.
2. Il delegato deve comunicare formalmente l'accettazione della delega e informare tempestivamente l'eventuale impossibilità a svolgere i compiti a lui affidati.
3. Il delegato è tenuto a tenere al corrente il Consiglio Direttivo dell'attività svolta, redigendo un'esauriente relazione con periodicità da definirsi in sede di delega.
4. Per l'espletamento dei propri compiti d'ufficio e di segreteria il delegato può avvalersi del personale dell'Ordine.
5. Il delegato ha diritto al rimborso delle spese necessarie per lo svolgimento dell'incarico secondo le modalità in uso presso l'Ordine.
6. Il Consiglio Direttivo, con motivata delibera, può revocare la delega e procedere alla sostituzione del Delegato.

Art. 5 - Commissioni Istituzionali

1. Le Commissioni Istituzionali fanno capo al Dipartimento Istituzionale.
2. Le attribuzioni e le modalità operative delle Commissioni Istituzionali sono definite dalle leggi istitutive dell'Ordine.

Art. 6 - I Dipartimenti

1. Nel rispetto delle funzioni attribuite dall'Ordinamento, il Consiglio Direttivo dell'Ordine istituisce i seguenti Dipartimenti corrispondenti ad aree tematiche e funzionali:

- a) Dipartimento Istituzionale
- b) Dipartimento Professione
- c) Dipartimento Formazione e Cultura

2. I Dipartimenti sono costituiti dalle commissioni consultive afferenti alle rispettive specifiche aree tematiche e funzionali e dai coordinatori nominati dal consiglio

Art. 7 – Il Dipartimento istituzionale

1. Al Dipartimento Istituzionale sono affidati tutti i compiti di carattere istituzionale, ovvero la tenuta dell'albo, l'archivio, la tesoreria, la corrispondenza, la deontologia, la gestione della sede e dei beni dell'Ordine.
2. Fanno capo al Dipartimento Istituzionale l'Ufficio di Segreteria e le Commissioni Istituzionali, con le attribuzioni definite dall'ordinamento dell'Ordine.
3. Il coordinamento del Dipartimento Istituzionale è affidato al Presidente dell'Ordine.

Art. 8 – Il Dipartimento professione

1. Al Dipartimento Professione è affidato il compito di promuovere le tematiche che riguardano la conoscenza, l'applicazione e la semplificazione delle procedure necessarie allo svolgimento dell'attività professionale, riferibili



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

alle varie specializzazioni dell'architetto e finalizzate alla valorizzazione della sua figura.

2. Costituiscono specifiche materie del dipartimento: la valutazione dei bandi inerenti i concorsi di progettazione; la promozione di confronti tematici con le pubbliche amministrazioni; la collaborazione con le associazioni di categoria per il miglioramento delle condizioni e dell'operatività professionale

Art. 9 – Il Dipartimento Formazione e Cultura

1. Al Dipartimento Formazione e Cultura è affidato il compito di promuovere le iniziative riguardanti le conoscenze e l'aggiornamento necessario per formare un'esperienza tecnica e culturale essenziali per lo svolgimento dell'attività dell'architetto.
2. Costituiscono specifiche materie del Dipartimento Formazione e Cultura: l'organizzazione di corsi specifici all'attività professionale; l'organizzazione di corsi di aggiornamento, la collaborazione con altri organismi di formazione sia pubblici che privati, l'organizzazione di mostre o convegni inerenti l'attività di colleghi o tematici inerenti l'architettura in generale

Art. 10 – Organizzazione dell'attività dei dipartimenti

1. L'attività dei Dipartimenti Professione e Formazione e cultura è articolata in Commissioni Consultive.
2. L'attività del Dipartimento è affidato a due coordinatori, nominati dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio stesso. I coordinatori si avvalgono nel loro compito dell'operato dei responsabili delle Commissioni consultive.
3. I coordinatori del Dipartimento professione e del Dipartimento formazione e cultura elaborano una proposta di istituzione di Commissioni Consultive necessarie al raggiungimento degli obiettivi affidati ai Dipartimenti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo. Sulla base di tale documento verranno costituite le Commissioni Consultive, composte ordinariamente da non più di dodici membri, individuati e nominati dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti all'Albo, indipendentemente dal Settore di appartenenza.
4. I coordinatori promuovano le riunioni d'insediamento delle commissioni che procederanno ad individuare uno o due Responsabili. Il Consiglio Direttivo prenderà atto di tale indicazione, nominando formalmente i Responsabili delle singole Commissioni Consultive.
5. I coordinatori dei Dipartimenti Professione e del Dipartimento formazione e cultura, unitamente ai Responsabili delle Commissioni Consultive, sono tenuti a elaborare un programma generale dell'attività, esteso almeno ad un anno solare, e il relativo bilancio preventivo di spesa, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo. Il programma generale, fermo restando le prerogative di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, è da intendersi come documento aperto ovvero suscettibile di modifiche e integrazioni nell'ambito di una continua aderenza alle sollecitazioni provenienti dal mondo professionale e culturale dell'architetto.
I Coordinatori del Dipartimento professione e del Dipartimento formazione e cultura sono tenuti a presentare il programma generale al Consiglio Direttivo, entro un mese dalla convocazione dell'Assemblea.
6. Nell'ambito degli indirizzi del programma generale, le Commissioni Consultive definiscono il programma dettagliato dell'attività, il calendario delle riunioni, le modalità di convocazione e l'ordine del giorno. Copia della convocazione e dell'ordine del giorno sono recapitate a tutti i Consiglieri dell'Ordine, che avranno facoltà di partecipare alle riunioni, con tutte le prerogative e i diritti dei membri effettivi. Le convocazioni sono effettuate dalla Segreteria dell'Ordine.
7. I Coordinatori del Dipartimento professione e del Dipartimento formazione e cultura sono tenuti a informare almeno trimestralmente il Consiglio Direttivo circa l'attività svolta. Nell'ambito dell'illustrazione dell'attività svolta può essere convocato dal Consiglio Direttivo anche il Responsabile della Commissione Consultiva coinvolta.
8. La costituzione di rapporti permanenti dei Dipartimenti con altri Ordini, Collegi, Associazioni, Istituzioni, Amministrazioni ed Enti pubblici o privati è esercitata di norma dai coordinatori dei dipartimenti, all'uopo delegati dal Consiglio Direttivo con una specifica deliberazione.
9. Per l'espletamento dei propri compiti d'ufficio e di segreteria i Coordinatori dei Dipartimenti e i Responsabili delle Commissioni Consultive, si avvalgono del personale dell'Ordine.
10. I Coordinatori del Dipartimento professione e del Dipartimento formazione e cultura, i Responsabili e i Membri delle singole Commissioni Consultive, ad eccezione della partecipazione alla normale attività della Commissione, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività connesse al programma generale e specifico di ogni singola Commissione Consultiva. Tali rimborsi devono rientrare nel bilancio di spesa della singola iniziativa inserita nel Programma Generale, approvato dal Consiglio Direttivo. I rimborsi saranno erogati secondo le modalità già definite in uso presso l'Ordine.
11. L'attività svolta all'interno delle commissioni e dei dipartimenti ha carattere riservato.

Art. 11 – Organizzazione dell'attività dei dipartimenti

La Segreteria operativa è costituita dal personale dipendente dell'Ordine ed è coordinata dal Segretario.